



CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

Deliberazione numero: **81**

In data: **21/04/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventisei** del giorno **ventuno** del mese di **Aprile**, alle ore 15.00, nella Sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

Componente	Carica	Presenze
DEL NERO Patrizio	Sindaco	SI
GUSMEROLI Anna.	Vice Sindaco	SI
PERLINI Bruna	Consigliere Assessore	SI
RUGGERI Andrea	Consigliere Assessore	SI
MORETTO Lidia	Consigliere Assessore	SI
DE GIORGIO Maria Grazia	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti : 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Roberta Del Nero

DEL NERO Patrizio, in qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028, approvata con deliberazione del consiglio comunale n.71 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni ed integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Lombardia XI/3764 del 3/11/2020, avente per oggetto "Aggiornamento dell'elenco dei Comuni turistici e delle città d'arte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23" e ove al n.948 figura il Comune di MORBEGNO;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.11 del 18/03/2026 con la quale è stata istituita nel Comune di Morbegno l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento di disciplina del tributo;

RISCONTRATO che il citato Regolamento è stato pubblicato portale del Ministero dell'economia e finanze in data 27/03/2026;

RICHIAMATO l'articolo 4 del Regolamento, in base al quale:

“1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per ogni pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il proprio sito web istituzionale, manifesti a stampa e/o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni. I gestori sono al pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro ed inequivoco, in appositi spazi e in lingua italiana e straniera, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno”;

RITENUTO pertanto di stabilire con il presente atto le tariffe dell'imposta in oggetto nelle seguenti misure:

ATTIVITA' RICETTIVE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Tutte le strutture turistiche (alberghiera, extralberghiera, agriturismo, locazioni brevi e turistiche), come definite in linea di principio dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agriturismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017	€ 3,00
Rifugi escursionistici, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,50
Rifugi alpinistici	Esenti

RICHIAMATE inoltre le esenzioni dell'imposta previste dall'articolo 5 del Regolamento;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta è soggetta ad un regime di pubblicità costitutiva in virtù dell'art. 13, comma 15-*quater* del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dei comuni nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1) Di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo, istituita con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 18/03/2026 nelle misure seguenti:

ATTIVITA' RICETTIVE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Tutte le strutture turistiche (alberghiera, extralberghiera, agriturismo, locazioni brevi e turistiche), come definite in linea di principio dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agriturismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017	€ 3,00
Rifugi escursionistici, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,50
Rifugi alpinistici	Esenti

2) Di dare atto che sono esenti dall'imposta i soggetti elencati nell'articolo 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta.

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater* del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, le tariffe in deliberazione entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

INDI

Con voti unanimi favorevoli, al fine di dare corso celermente alla trasmissione del presente deliberato al Ministero dell'economia e delle finanze

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 101**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanze**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2026

Il Responsabile di Settore

Antonio Camarri

Parere Contabile

Servizio Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonio Camarri

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
DEL NERO Patrizio

IL VICE SEGRETARIO
Roberta Del Nero

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEL NERO PATRIZIO in data 22/04/2026
Del Nero Roberta in data 22/04/2026



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 81 del 21/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/04/2026

L'INCARICATO

Giorgio Zecca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO in data 22/04/2026